



## DELIBERA CONTRIBUTIVA Annualità 2023

### **1. REGOLA GENERALE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO**

Il contributo associativo annuale è calcolato sull'importo complessivo delle retribuzioni lorde dichiarate all'INPS riferite all'anno precedente.

Confindustria L'Aquila richiederà ogni anno ai Soci l'importo complessivo delle retribuzioni riferite all'anno precedente per il corretto e puntuale calcolo dei contributi associativi.

In assenza del dato di cui al punto a), ai fini della determinazione del monte salari, sarà utilizzato per ciascun dipendente un valore convenzionale fissato in euro 21.000,00 (*per la base di calcolo sarà preso in considerazione il n° dei dipendenti risultante dalla visura camerale*).

#### **1.a) Contributo associativo annuale per le IMPRESE INDUSTRIALI e per le imprese non inquadrate nei successivi punti**

Il contributo associativo annuo è riscosso dall'Associazione in forma diretta ed è calcolato sulla base del seguente schema:

<b>Aliquota</b>	<b>Retribuzioni Complessive Annuie (x)</b>
<b>0,70%</b>	Per le retribuzioni complessive fino a € 1.000.000,00
<b>0,60%</b>	Per le retribuzioni complessive da di € 1.000.000,01 a € 2.500.000,00
<b>0,50%</b>	Per la restante parte delle Retribuzioni Complessive ≥ € 2.500.000,01

#### **1.b) Contributo associativo annuale per il comparto TERZIARIO**

Per le imprese del **comparto Terziario** (*quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle attive nel campo informatico, engineering, call-center, consulenza organizzativa e direzionale, agenzie per il lavoro\*, società finanziarie e di intermediazione, commercio e distribuzione, servizi per la*



*comunicazione d'impresa, servizi ambientali e di smaltimento rifiuti, laboratori di analisi e poliambulatori medici, servizi alberghieri, servizi di sorveglianza, servizi di interesse pubblico; di ristorazione collettiva; di autorimessa, autonoleggio e autoriparazioni; di lavanderia; audiovisivi e di doppiaggio, multi servizi, etc ...), in considerazione delle caratteristiche particolari del settore (basso valore aggiunto, forte utilizzo di lavoro part-time, insignificante incidenza di impiegati e dirigenti sul personale occupato), il contributo, per qualsiasi fascia dimensionale, è stabilito nella misura dello **0,40%** sulle retribuzioni complessive.*

*\* Per le agenzie per il lavoro (APL) si fa riferimento al monte retributivo dei lavoratori dipendenti diretti e non a quello riferito ai somministrati ed ai lavoratori assunti a tempo indeterminato per il servizio di staff leasing.*

## **2. REGOLE SPECIALI**

### **2.a) Contributo associativo annuale per il comparto TURISMO**

#### **- Alberghi e Residenze turistiche**

Il Sistema di contribuzione per il comparto alberghiero avviene tramite il pagamento di una quota contributiva annuale pari al **contributo minimo**. Tale quota si applica anche agli alberghi con apertura stagionale ed alle catene alberghiere e comprende anche la convenzione di doppio inquadramento con Confindustria Alberghi e Turismo nazionale.

Le **Agenzie di viaggio e tour operator** sono equiparati al trattamento riferito per gli Alberghi e Residenze turistiche.

#### **- Imprese esercenti il trasporto di persone a mezzo fune**

<i>Numero di impianti autorizzati</i>	<i>Quota (in €)</i>
Fino a 10	1.500,00
oltre 10	2.500,00

### **2.b) Contributo associativo annuale per il comparto SANITA'**

Il contributo è determinato sulla base dei seguenti parametri:

#### **- Case di cura**

<i>Numero posti letto autorizzati</i>	<i>Quota (in €)</i>
fino a 40	3.000,00
oltre i 40	65 a posto letto



**- Residenze socio-sanitarie**

*Numero posti letto autorizzati*  
fino a 50  
oltre i 50

*Quota (in €)*  
euro 1.500,00  
40 a posto letto

**2.c) Contributo associativo annuale per il comparto AUTOTRASPORTI**

Per le aziende di autotrasporto il contributo è determinato in base al numero di automezzi in dotazione:

<i>Numero mezzi (fino a)</i>	<i>Quota (in €)</i>
25	1.500,00
50	2.000,00
Oltre i 50	2.500,00

**2.d) Contributo associativo annuale per le Imprese in convenzione con Confindustria Nazionale**

Il contributo è determinato sulla base di accordi stipulati a livello nazionale.

**3. CONTRIBUTO MINIMO/MASSIMO ASSOCIATIVO**

Il **contributo minimo** è fissato in **euro 1.000,00** e si applica anche:

- alle aziende inattive,
- alle aziende senza dipendenti.

Qualora dal calcolo del contributo ordinario dovesse risultare una cifra inferiore si applicherà automaticamente il contributo minimo di cui al presente articolo.

Il **contributo annuale massimo**, per tutte le imprese e per ogni singolo inquadramento, è fissato in euro 50.000,00.

**4. MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Normalmente il contributo associativo viene versato **in 2 rate** secondo le seguenti modalità:

- 1° Versamento o acconto (50%): entro 30 gg f.m. data di emissione della nota di debito;



- 2 ° Versamento o saldo: entro 120 gg f.m. dalla data di emissione della nota di debito;

Le Imprese potranno richiedere, per motivate esigenze, una maggiore dilazione e/o frazionamenti ulteriori del contributo associativo dovuto.

Possibilità dei Soci di condividere con la Direzione Generale piani di rientro ed eventuali transazioni (quest'ultime se risultano convenienti rispetto all'attivazione di una procedura legale di recupero credito) sugli importi dovuti in caso di ripetuta morosità riferita a particolari situazioni di criticità aziendale.

Ai Soci in regola con i versamenti contributivi previsti dal piano di rientro concordato non ancora concluso, viene attribuito un solo voto in Assemblea e non hanno diritto di elettorato passivo.

Ai Soci che procedono a transazioni a saldo e stralcio della propria situazione contributiva viene attribuito un solo voto in Assemblea e non hanno diritto di elettorato passivo.

## **5. CASI PARTICOLARI**

Rappresentano casi particolari le iscrizioni di:

- Consorzi e gruppi d'impresе;
- Aggregazioni e/o Associazioni temporanee e/o Contratti di Rete;

In questi casi le modalità di adesione e di partecipazione alla vita associativa saranno definite dal Presidente unitamente al Direttore, sempre tenendo conto che la rappresentatività sarà proporzionale e commisurata al contributo complessivamente versato.

## **6. PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE**

La Domanda di Ammissione a Socio dovrà essere corredata dalla **Dichiarazione del numero dei dipendenti medio e delle Retribuzioni complessive annue** (importo Lordo Complessivo assoggettato a contributi) nonché della dichiarazione di **Fatturato realizzato dall'azienda** con riferimento all'anno solare precedente.

A seguito della ratifica della Domanda di Ammissione dovrà essere effettuato il versamento della somma pari al contributo secondo le modalità di versamento previste dalla presente delibera.

L'adesione si intende perfezionata con la delibera del Consiglio Generale.



## **7. CASI DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO:**

### **7.a) Incentivazioni contributive per i nuovi associati**

Ferma restando la contribuzione minima di Euro 1.000.00, ed al fine di consentire un ingresso armonizzato in Associazione, ai nuovi soci può essere applicata una riduzione del:

- **50% per il primo anno di adesione;**
- **30% per il secondo anno di adesione;**
- **quota a regime dal terzo anno di adesione.**

Per il primo anno di iscrizione l'azienda è tenuta al pagamento del contributo associativo annuo in ragione dei mesi di iscrizione. Tale condizione viene concessa anche in caso di riduzione contributiva.

Alle aziende la cui adesione è deliberata dal Consiglio Generale nell'ultimo trimestre dell'anno sarà richiesto il contributo associativo valido per l'anno successivo.

### **7.b) Adesione di Imprese Multilocalizzate e Gruppi Societari**

Sono imprese multilocalizzate quelle che hanno sede e/o unità locali a carattere non temporaneo sul territorio di competenza di più di una Associazione territoriale, laddove sono iscritte alla stessa o alle stesse.

Si intendono imprese appartenenti allo stesso gruppo quelle che fanno capo ad un medesimo soggetto/azienda controllante.

Ai fini dell'inquadramento completo dei Gruppi, la norma confederale disciplina l'obbligo di iscrizione per tutte le Società che ne fanno parte con sede nella provincia dell'Aquila.

Viene concesso alle imprese di gruppo l'agevolazione del versamento di un unico contributo associativo calcolato sull'azienda con il numero dei dipendenti maggiore a valere su tutte le aziende; meccanismo premiale teso ad incoraggiarne l'adesione e la permanenza nel sistema.

In caso di adesione di Gruppi Societari i diritti sociali spettano esclusivamente all'Azienda capofila in regola con gli adempimenti contributivi.

E' fatta salva l'applicazione, alle aziende facenti parte di uno stesso Gruppo, delle condizioni previste da accordi stipulati da Confindustria per particolari gruppi di imprese.



Alle imprese multilocalizzate, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento confederale in materia, saranno applicabili le agevolazioni contributive disciplinate da Confindustria nazionale (delibera del Consiglio Generale del 26 novembre 2015).

Con riferimento alle Imprese multilocalizzate anche di minori dimensioni il Presidente di concerto con la Direzione, potrà applicare una **riduzione contributiva annuale fino al 50%**.

Per attestare la condizione di completo inquadramento in tutte le Associazioni di territorio le aziende multi localizzate dovranno produrre una autocertificazione che elenchi le adesioni associative di ogni singola sede.

Tale riduzione non si somma alla scontistica di ingresso riservata ai nuovi soci, ma si sostituisce ad essa.

#### **7.c) Riduzioni del contributo per crisi aziendale**

L'Associato può richiedere una riduzione del contributo motivata da documentata crisi aziendale **fino ad un massimo del 50%**.

Gli indicatori di crisi sono individuati nel ricorso alla CIG ed altri ammortizzatori sociali, riduzione del fatturato, crisi di liquidità, perdita d'esercizio, licenziamenti collettivi, ristrutturazioni, riconversioni aziendali ed in altri elementi significativi la cui valutazione è rimessa al Presidente e al Direttore.

#### **7.d) Contributo associativo per le start up**

In considerazione del valore strategico per lo sviluppo del territorio rivestito dalle **imprese start up**, l'iscrizione per queste ultime sarà a **titolo gratuito per la prima annualità**.

Ai fini della presente delibera si definiscono start up le imprese **costituite da meno di 12 mesi** dalla data di richiesta di adesione e se non derivanti da operazioni di fusione, scissione, cessione di azienda o ramo di azienda.

Alla scadenza del primo anno solare di associazione a titolo gratuito il contributo associativo sarà calcolato secondo il criterio ordinario.

Resta comunque salvo il contributo minimo di **Euro 1.000,00**.

Tali imprese non hanno diritto di elettorato attivo e passivo durante il primo anno solare di adesione gratuita.



### **7.e) Adesione Soci "Aggregati"**

Ai sensi dello Statuto di Confindustria L'Aquila possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di associati aggregati, altre persone giuridiche, enti o altre realtà, anche non aventi scopo di lucro, che presentino elementi di complementarità, di strumentalità o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. I Soci Aggregati non hanno capacità di elettorato attivo e passivo.

Per tale categoria di Soci il contributo associativo sarà determinato, di volta in volta dal Presidente di concerto con la Direzione generale.

La riduzione del contributo associativo ha validità esclusivamente per l'anno di validità della presente delibera. La sussistenza dei requisiti/condizioni che danno diritto alla riduzione contributiva deve essere comprovata annualmente.

Nell'ambito delle azioni di sviluppo e consolidamento associativo, il Presidente di concerto con il Direttore Generale, potrà applicare, anche nell'ambito di accordi o convenzioni, particolari condizioni contributive a settori o realtà produttive di interesse per l'Associazione, con possibilità di utilizzare parametri di calcolo differenti rispetto a quanto stabilito dalla presente delibera.

Ogni potere derogatorio sui criteri definiti nella presente delibera viene rimesso al Presidente congiuntamente alla Direzione generale.

La presente delibera ha validità dal 1 gennaio 2023 fino a successive modifiche e/o integrazioni.